

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 novembre 2016, n. 1693

Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Puglia e le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari relativo all'esercizio provvisorio delle funzioni in materia di formazione.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dalla dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco e dalla dirigente del Servizio Qualità e innovazione del sistema formativo regionale, sentita l'AdG PO Puglia FSE 2007/2013, sentito il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- La riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito, con l'art. 117, comma 3, competenza esclusiva in materia di formazione professionale alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la Regione Puglia con l'art. 22 della L.R. n. 15 del 07/08/2002 "Riforma della formazione professionale" ha individuato le Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione delle attività di formazione professionale e la LR. n.32 del 2/11/2006 ha dato concreta attuazione al processo di delega;
- la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 172 del 26/2/2007, ha approvato le Linee guida per le attività formative autofinanziate trasferite alle Province;
- la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 1575 del 4/9/2008, ha formalmente approvato il documento "POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi" e a seguire, con deliberazione di G.R. n. 1994 del 28/10/2008, al fine di rendere operativo il conferimento di funzioni in questione, ha individuata le Province Pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell'art. 2, paragrafo sesto, e art. 59, paragrafo secondo del Regolamento CE n. 1083/2006, approvando definitivamente lo schema di "Accordo", regolarmente sottoscritto da ogni singola Provincia pugliese;
- la data del 31/12/2015, così come previsto dalla regolamentazione comunitaria ha rappresentato il termine ultimo per la conclusione delle suddette attività da parte dei soggetti Attuatori mentre le Province/Città Metropolitana di Bari, alla data di assunzione del presente atto, risultano ancora impegnate negli adempimenti di conclusione del Programma 2007-2013 di propria competenza, in applicazione di quanto disposto dalla Decisione C(2015) 2771 del 30/04/2015, che regola gli aspetti connessi alla chiusura del Programma anche per gli Organismi Intermedi, e dal manuale MEF del 22/12/2015;
- l'Autorità di Gestione PO Puglia FSE 2007-2013, impegnata nella predisposizione del rendiconto finale del Programma, da inviare alla Commissione Europea entro il 31/03/2017, nel trasmettere (nostro prot. n. A00 - 0004966 del 10/05/2016) le linee guida predisposte dall'Autorità di Audit, ha invitato le Province/Città Metropolitana di Bari ad assicurare la massima disponibilità al fine di consentire la chiusura di tutti gli adempimenti;

CONSIDERATO che:

- nel periodo di esercizio della delega è intervenuto il processo di riordino delle funzioni previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e che in esecuzione di tale disposizione, la Regione Puglia ha legiferato in materia con L.R. 30 ottobre 2015 n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale) e con LR. 27.05.2016 n.9 recante "Disposizioni

per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale”;

- in occasione dell’incontro del 27 giugno u.s. presso l’Assessorato regionale al personale, le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari, in merito alla definizione delle modalità di esercizio delle attività relative alla formazione professionale, si sono impegnate a garantire all’Autorità di Gestione del Por Puglia FSE la collaborazione in ordine al completamento dell’intero processo delegato con D.G.R. n.1575/2008 assolvendo agli adempimenti comunitari in capo all’Organismo Intermedio;
- medesima volontà di collaborazione è stata manifestata per l’esercizio provvisorio dell’attività di formazione autofinanziata (“corsi liberi”) disciplinata dalla Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 172 del 26/2/2007, “Linee guida per le attività formative autofinanziate trasferite alle Province”;
- in relazione a quanto premesso, le funzioni già delegate in materia di formazione professionale, non rientrando tra quelle fondamentali confermate in capo alle Province, sono state avocate dalla Regione Puglia che, per il loro esercizio, può ricorrere a forme di **avalimento** e convenzione con le Province/Città Metropolitana di Bari;
- per le ragioni innanzi espresse, ricorre la necessità di disciplinare con apposito Accordo, il cui schema è allegato al presente provvedimento, una fase transitoria con la duplice finalità di:
 - assicurare il rispetto delle scadenze previste dai regolamenti comunitari in tema di formazione finanziata
 - disciplinare l’affidamento temporaneo alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana di Bari, in via transitoria e per un periodo determinato, delle funzioni in materia di formazione professionale autofinanziata trasferite alla Regione.

DATO ATTO che:

- l’art. 1, comma 427 della L.190 del 23/12/2014, a conclusione del processo di ricollocazione del personale, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni a Città Metropolitane e Province, prevede la contestuale assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante;
- a seguito di tale processo di ricollocazione, a partire dal 01/08/2016, per il personale di seguito elencato il trattamento economico è passato a carico della Regione:
 - *Provincia di Foggia*
Luisa Maraschiello
Antonietta Di Dedda
Samantha Celentano
Roberta Forte
Vilma De Angelis
Maria Pia Tauro
Daniele Ritoli
 - *Provincia di Lecce*
Addolorata De Martino
Claudio Frascerra

VISTO che:

- l’articolo 15 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che le Pubbliche Ammini-

strazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- ai sensi del sopra citato articolo 15, comma 2, per detti accordi si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3;
- ai sensi della L. R. 27.05.2016 n.9 , art. 6, il suddetto schema di Accordo sarà sottoposto all' Osservatorio Regionale per la definitiva stipula e sottoscrizione;
- gli accordi di cui sopra sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie così come confermate dalla dirigente della Sezione Formazione Professionale dalla dirigente del Servizio Qualità e innovazione del sistema formativo regionale, sentiti l'AdG PO Puglia FSE 2007/2013 e il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo "Schema di Accordo" tra Regione Puglia e Province/ Città Metropolitana di Bari (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso), ai sensi della L. 241/1990 tenuto conto che scopo del presente atto è assicurare, nel periodo di transizione che si intende stabilire della durata di un anno solare a partire dalla data di pubblicazione del presente atto , fatta salva la eventualità di necessarie proroghe:
 - A) il completamento delle procedure finali in capo alle Province in qualità di Organismi Intermedi in ragione della delega predetta, tra la data di cessazione della delega al 30 maggio 2016 (data di pubblicazione della LR n. 9 del 27.05.2016) e la chiusura del PO Puglia FSE 2007/2013;
 - B) lo svolgimento provvisorio congiunto delle attività secondo le Linee guida per il riconoscimento dei corsi di formazione autonomamente finanziati approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.172 del 26 febbraio 2006 (ed eventuali s.m.i.), che stabiliscono le condizioni per il riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati e disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che le attività formative devono possedere per poter ottenere l'attestazione regionale;

- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia di sottoporre in sede di Osservatorio Regionale l'allegato Schema, secondo quanto previsto dalla norma di riferimento, per la relativa sottoscrizione degli Accordi con i presidenti delle singole Amministrazioni provinciali pugliesi/Città Metropolitana (in rapporto di avvalimento per le Province di Foggia e Lecce e in applicazione dell'articolo 15 della legge 241/1990 per le restanti Province e Città Metropolitana di Bari) e per la predisposizione di ogni altro atto necessario ad assicurare la corretta esecuzione dei termini dell'Accordo;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale per i successivi adempimenti inerenti all'assegnazione temporanea dei dipendenti ora regionali provenienti dalle Province di Foggia e Lecce e sopra elencati. La Regione peraltro si fa carico di tutti gli oneri del suddetto personale che intenderà far dipendere funzionalmente dalle Province rispettivamente di Foggia e di Lecce;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

SCHEMA DI ACCORDO

IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 del 27.05.2016 "DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RIORDINO PREVISTO DALLA L.R. N.31 del 30.10.2015 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E TERRITORIALE)" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56 del 07.04.2014 (DISPOSIZIONI SULLE CITTA' METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E SULLE FUSIONI DI COMUNI)

TRA
LA REGIONE PUGLIA

E

LE PROVINCE PUGLIESI E LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Premesso che la Regione Puglia con l'art. 22 della L.R. n. 15 del 07/08/2002 "Riforma della formazione professionale", ha individuato le Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione delle attività di formazione professionale;

Considerato che, in ottemperanza al riordino delle funzioni previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd legge Del Rio), nel periodo di esercizio della delega, la Regione Puglia è intervenuta in materia di con la L.R. 30 ottobre 2015 n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale) e con la L.R. 27.05.2016 n.9 recante "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale" (pubblicata sul BURP n. 62 del 30 maggio 2016);

Tenuto conto che, in particolare per l'art.2 comma 1, lett. f) di tale ultima norma, *le funzioni in materia di formazione professionale delegate alle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate -anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città Metropolitana di Bari e alle Province (comma 3,);*

Considerato che negli appositi incontri tenutisi tra l'Amministrazione Regionale e gli altri soggetti coinvolti, preso atto della complessità connessa all'avvio dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, in particolare rispetto alle funzioni riallocate in capo alla Regione, e dell'estrema compressione dei tempi, si è concordato di procedere alla definizione e stipula del presente accordo che definisce le modalità di gestione dei rapporti in corso, atte a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni;

Precisato che il presente modello di accordo potrà successivamente essere integrato da ulteriori specifiche disposizioni finalizzate a disciplinare eventuali situazioni diversificate presenti in ogni Provincia/Città



Metropolitana, nonché aspetti procedurali di dettaglio concernenti la compiuta definizione degli adempimenti che nel presente accordo sono delineati con regole a carattere generale;

Dato atto che l'art. 1, comma 427 della L. 190 del 23/12/2014, a conclusione del processo di ricollocazione del personale, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni a Città metropolitane e Province, prevede la contestuale assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante;

Preso atto altresì che a seguito di tale processo di ricollocazione, a partire dal 01/08/2016, per alcuni dipendenti delle Province di Foggia e Lecce il trattamento economico è passato a carico della Regione;

Ritenuto opportuno stabilire che il predetto personale continua ad operare nella sede dell'ente provinciale di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino ad ulteriore successiva definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione;

Si rende necessario comunque attribuire alle Province e alla Città Metropolitana di Bari, in via transitoria e per un periodo determinato, la titolarità dei procedimenti amministrativi e l'affidamento temporaneo delle funzioni in materia di formazione professionale trasferite alla Regione così sinteticamente aggregabili:

- A) completamento dell'intero processo delegato con DGR n.1575/2008 in capo alle Province in qualità di Organismi Intermedi per la formazione finanziata;
- B) gestione coordinata dell'attività di formazione autonomamente finanziata.

Tutto ciò premesso, sia in base al rapporto di avalimento, sia ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e s.m.i., per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (formazione professionale),

Tra

La Regione Puglia, con sede legale in Bari – via _____ (C.F. _____), nella persona di _____ nella sua qualità di _____, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

La Città Metropolitana di Bari/ Provincia di _____ con sede legale in _____, _____, (C.F. _____) nella persona di _____, nella sua qualità di _____, domiciliato presso la sede dell'Ente

si conviene quanto segue:

Art. 1 –Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo




2

Con la presente intesa le Parti intendono disciplinare la loro collaborazione nella realizzazione delle attività in materia di formazione professionale necessarie a garantire la continuità *medio tempore* delle funzioni trasferite alla Regione.

La Regione, le Province e la Città metropolitana di Bari si impegnano a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese, svolti nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo. Nello specifico:

- Per quanto concerne **la formazione finanziata** e le attività di completamento dell'intero processo delegato con DGR n.1575/2008 in capo alle Province in qualità di Organismi Intermedi, ogni singolo O.I., nell'ottica di garantire la massima collaborazione, si impegna a concludere le operazioni di chiusura del PO 2007/203 entro il 31 marzo 2017, così come stabilito all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, comprese quelle relative alle sospensioni a seguito di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi.
- Responsabile unico del procedimento è il Dirigente provinciale indicato dall'Ente, anche in relazione ai necessari rapporti di continuità e riferibilità che verranno a determinarsi spirato il termine del presente Accordo.
- Per quanto concerne **la formazione autonomamente finanziata**, si richiamano la nota prot. 10359 del 07/07/2016 della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, con cui è stata confermata la gestione delle attività formative autonomamente finanziate (di cui alla DGR n. 172/2007) in capo alle amministrazioni provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino, nonché la recente Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale 9 agosto 2016, n. 686 "Approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN), ultima disposizione in ordine temporale ad ampio impatto sull'intero sistema dei c.d. "corsi liberi".
- Le Province/Città Metropolitana di Bari assicurano il corretto e celere prosieguo delle attività indicate relative alla funzione, secondo la seguente organizzazione territoriale:



Area Territoriale di riferimento	Ufficio	Referente/i
1 Area della Città Metropolitana di Bari	Servizio Formazione professionale Città Metropolitana di Bari Via Postiglione 40 Bari	Da definire nei singoli Accordi
2 Provincia BAT	A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, Servizio Qualità e innovazione del sistema formativo regionale della Regione Puglia Via Corigliano 1 Bari	Da definire nei singoli Accordi
3 Provincia di Brindisi	A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, Servizio Qualità e innovazione del sistema formativo regionale della Regione Puglia – Ufficio territoriale Via Tor Pisana 120 Brindisi	Da definire nei singoli Accordi
4 Provincia di Foggia	Servizio Formazione professionale della Provincia di Foggia Via Telesforo, Foggia	Da definire nei singoli Accordi
5 Provincia di Lecce	Servizio Formazione professionale della Provincia di Lecce Via Umberto I Lecce	Da definire nei singoli Accordi
6 Provincia di Taranto	A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, Servizio Qualità e innovazione del sistema formativo regionale della Regione Puglia – Ufficio territoriale Via Tirrenia 4, Taranto	Da definire nei singoli Accordi

Art. 3 – Risorse umane e oneri a carico delle parti

Per il conseguimento dell'obiettivo innanzi indicato, le Parti si impegnano a mettere in comune le necessarie risorse umane e strumentali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse sopporterà gli oneri e le spese derivanti dall'esecuzione e conduzione del presente Accordo, secondo il rispettivo ambito di competenza e responsabilità.

Il personale regionale trasferito dalla Province di Foggia e di Lecce, impegnato sulle funzioni oggetto di trasferimento, prosegue le attività presso l'attuale sede provinciale di lavoro e viene organizzato dall'ente utilizzatore nell'ambito della propria struttura, con assegnazione funzionale ai dirigenti provinciali di riferimento.

Il personale predetto rimane soggetto alle disposizioni sullo stato giuridico ed economico applicato dall'Ente di provenienza (Regione).

Art. 4 – Efficacia e durata

La durata del presente accordo è stabilita in un anno con decorrenza ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso con possibilità di rinnovo.



Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.

MOTTALETTI
MOTTALETTI
MOTTALETTI

Il presente allegato è
composto di n. CINQUE
facciate.



5